

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2021-6615 del 27/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Oggetto                     | D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. art. 29- nonies 4 Soc. Agr. Ranieri Adriano e Michele s.s. con sede legale ed allevamento in Strada delle Balze n. 5 in loc. Ricò in Comune di Meldola: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., Aggiornamento dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale REV. 01". |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2021-6824 del 27/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dirigente adottante         | TAMARA MORDENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Questo giorno ventisette DICEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. art. 29- nonies – Soc. Agr. Ranieri Adriano e Michele s.s. con sede legale ed allevamento in Strada delle Balze n. 5 in loc. Ricò in Comune di Meldola: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., Aggiornamento dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale REV. 01".**

### **La Responsabile dell'Incarico di Funzione**

Visti:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"*;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20.04.2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23.04.2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;
- la Nota AIA n. 2/2021 "Precisazioni sul calcolo dei parametri per il report annuale delle installazioni AIA in cui si svolge attività di allevamento intensivo di pollame o di suini (categoria 6.6)";
- le Linee Guida interne di Arpae per la valutazione delle BAT conclusioni degli allevamenti (LG 46-DT, approvata con DET-AMB-2020-336 del 24.04.2020);

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-2749 del 07.06.2019 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame alla Soc. Agr. Ranieri Adriano e Michele s.s. (sede legale in Strada delle Balze n. 5 loc. Ricò in Comune di Meldola), nella persona del Sig. Michele Ranieri in qualità Gestore dell'installazione sita in Strada delle Balze n. 5 in loc. Ricò in Comune di Meldola, per la prosecuzione dell'attività IPPC riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

Dato atto che con Determinazione dirigenziale DET-AMB-2021-122 del 04.01.2021 è stata approvata la modifica non sostanziale di AIA relativa all'installazione di una piazzola di disinfezione automezzi;

Considerato che la modifica non sostanziale di AIA di cui alla Determinazione dirigenziale DET-AMB-2021-122 del 04.01.2021 ha determinato le seguenti modifiche all'Allegato 1 di AIA "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale DET-AMB-2019-2749 del 07.06.2019, non ricomprendendo l'allegato 1 aggiornato:

- viene inserita al § **A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO** la planimetria riportante la modifica inerente la realizzazione dell'arco di disinfezione, come segue:
- Allegato 3A - 3B - 3D, Novembre 2020, relativa all'arco di disinfezione automezzi;
- vengono inserite al § **D2.5 SCARICHI E PRELIEVO IDRICO** le prescrizioni n. 44 bis e n. 44 ter riferite alle acque di disinfezione degli automezzi, come segue:

**(acque di disinfezione degli automezzi)**

**44 bis.** La piazzola di disinfezione degli automezzi deve essere provvista di un sistema a saracinesca o analogo dispositivo automatico volto a consentire l'ingresso delle acque contaminate nella cisterna di stoccaggio, in assenza di precipitazioni atmosferiche. Tale dispositivo dovrà essere automatico, qualora lo sia anche il sistema di disinfezione.

**44 ter.** All'occorrenza la ditta dovrà svuotare la vasca di accumulo del liquido caduto sulla piazzola dopo l'attivazione della disinfezione dei mezzi con una frequenza tale da garantire sempre un volume disponibile all'utilizzo. Tali liquidi dovranno essere gestiti come rifiuto e smaltiti con la frequenza stabilita dalla vigente normativa. Dovranno essere conservati i formulari dell'avvenuto smaltimento.

Considerato inoltre che alcune prescrizioni contenute nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-2749 del 07.06.2019 sono ad oggi obsolete in virtù di quanto previsto nelle revisioni dello schema di AIA previsto dalla linee guida Arpae approvate successivamente;

Dato atto che nel mese di giugno 2021 gli UPG di Arpae, nell'ambito della programmazione annuale dell'attività di controllo sulle aziende AIA, come definita dalla RER con DGR n.2124 del 2018, hanno svolto la verifica ispettiva presso l'installazione sita in Strada delle Balze n. 5 loc. Ricò in Comune di Meldola;

Visto il rapporto ispettivo del 07.09.2021 prot. n. PG/2021/137757, redatto dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria di Arpae che relaziona in merito al sopralluogo eseguito in data 14.06.2021 presso la Soc. Agr. Ranieri Adriano e Michele s.s. con sede legale in Strada delle Balze n. 5 loc. Ricò in Comune di Meldola, che riporta quanto segue;

*"[omissis]*

*N.B. si riporta evidenziata in giallo, un'incongruenza tra la situazione reale e quanto riportato nel documento di AIA, rilevata nel corso della visita ispettiva.*

*Per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico, nell'allegato 1 del documento di AIA al § C SEZIONE DI VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, nella tabella vincoli PTCP alla Tav.2 riporta: L'allevamento si inserisce nel sistema di bassa collina. Il progetto non prevede l'edificazione di nuovi volumi edilizi e l'attingimento idrico avviene tramite lago in cui confluiscono le acque superficiali prelevate dal fiume Bidente (come da concessione), pertanto l'intervento proposto viene ritenuto compatibile.*

*Al § C1.2 descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico viene riportato: L'acqua viene prelevata dal lago avente capacità pari a 3000 m<sup>3</sup>, in cui si raccoglie acqua proveniente da una sorgente superficiale e acqua piovana.*

*(Durante l'ispezione il gestore ha confermato che l'approvvigionamento idrico è dal fiume Bidente e non da sorgente.)"*

Evidenziato che le incongruenze rilevate sono riferite al seguente paragrafo dell'AIA:

- § C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO – Descrizione ciclo produttivo

Dato atto che, contestualmente, la Soc. Agr. Ranieri Adriano e Michele s.s. ha comunicato in data 19.07.2021, PG/2021/112446, che l'approvvigionamento idrico viene effettuato dal fiume Bidente;

Verificato pertanto che le incongruenze sopra descritte e confermate dalla nota dell'azienda portano alle seguenti correzioni dell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" di cui alla DET-AMB-2019-2749 del 07.06.2019 come di seguito specificato:

- al § C2.1.2 **Prelievi e scarichi idrici**, viene aggiornata la riga della tabella relativa all'approvvigionamento idrico, come segue:

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Lago alimentato dal prelievo dal fiume Bidente | 3.000 m <sup>3</sup> |
|------------------------------------------------|----------------------|

- al § D2.5 SCARICHI E PRELIEVO IDRICO, (prelievi idrici) alla prescrizione 43. viene sostituita la denominazione del fiume, da Ronco a Bidente;

Vista la comunicazione pervenuta dalla Regione Emilia-Romagna Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale datata 18.03.2021 relativa a “Nota AIA n. 2/2021. *Precisazioni sul calcolo dei parametri per il report annuale delle installazioni AIA in cui si svolge attività di allevamento intensivo di pollame o di suini (categoria 6.6)*” e viste le Linee Guida interne di Arpa per la valutazione delle BAT conclusioni degli allevamenti (LG 46-DT, approvata con DET-AMB-2020-336 del 24/04/2020) ed evidenziato che l’AIA rilasciata con determinazione dirigenziale DET-AMB-2019-2749 del 07.06.2019 è stata formulata mediante lo strumento BAT-Tool nella versione precedente a quella corrente che viene invece denominata BATtool integrato, in quanto consente di implementare i dati del BAT-Tool con quelli del bilancio di azoto e fosforo derivante dal mangime utilizzato dal Gestore, si ritengono necessarie anche le seguenti correzioni/implementazioni dell’Allegato 1 “Le condizioni dell’AIA”:

**A) si aggiornano le parti che erano state ottenute tramite lo strumento BAT-Tool nella versione precedente dell’Allegato 1 “Le Condizioni dell’AIA”** di cui alla determinazione dirigenziale DET-AMB-2019-2749 del 07.06.2019 come di seguito specificato:

- al § C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL’ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO – **Descrizione ciclo produttivo**, viene modificata la descrizione dell’approvvigionamento idrico e viene sostituita la tabella *Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero capi che si intende allevare*, come segue:

| Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero capi che si intende allevare                        |                                             |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Numero di capi/ciclo che si intende allevare                                                            | <b>pollastre in gabbia</b><br><b>79.800</b> | <b>galline ovaiole in gabbia</b><br><b>58.080</b> |
| Azoto al campo da letami da BAT-TOOL (kg/a)                                                             | 23.706                                      | 28.190                                            |
| Azoto totale al campo da BAT-TOOL (kg/a)                                                                | 51.896                                      |                                                   |
| Volume letami prodotto (m³/a)*                                                                          | 1.212                                       | 1.986                                             |
| Volume totale letami prodotto (m³/a)*                                                                   | 3.198                                       |                                                   |
| Volume acque di lavaggio prodotte (m³)                                                                  | 31                                          |                                                   |
| Capacità contenitori di stoccaggio acque di lavaggio (m³)                                               | 60                                          |                                                   |
| Superficie contenitori di stoccaggio letami (m²)                                                        | 570                                         |                                                   |
| Capacità contenitori di stoccaggio letami (m³)                                                          | 1710                                        |                                                   |
| (*) Stimati utilizzando i coefficienti previsti dalla normativa regionale vigente all’atto del riesame. |                                             |                                                   |

- al § C2.1.1 Emissioni in atmosfera, viene aggiornata la tabella BAT 23 - *Riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall’intero processo utilizzando la BAT applicata nell’azienda agricola*, come segue:

| Fasi                                                                                                                                                                                                                                                           | AMMONIACA emessa in atmosfera nelle diverse fasi (t/anno) kg/anno senza l'applicazione delle BAT - (Rif. BAT 23) | AMMONIACA emessa in atmosfera nelle diverse fasi (t/anno) kg/anno | METANO emesso in atmosfera complessivamente (t/anno) kg/anno* |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Emissioni in fase di stabulazione                                                                                                                                                                                                                              | 12.875                                                                                                           | <del>7.899</del><br>7.388                                         | 8.924                                                         |
| Emissioni in fase di trattamento                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                | -                                                                 |                                                               |
| Emissioni in fase di stoccaggio                                                                                                                                                                                                                                | 7.855                                                                                                            | <del>5.248</del>                                                  |                                                               |
| Emissioni in fase di distribuzione                                                                                                                                                                                                                             | 23.746                                                                                                           | 0                                                                 |                                                               |
| Totale emissioni diffuse                                                                                                                                                                                                                                       | 44.507                                                                                                           | <del>13.147</del><br>7388                                         | 8.924                                                         |
| % abbattimento ammoniaca con applicazione BAT                                                                                                                                                                                                                  | 70,5<br>42                                                                                                       |                                                                   | -                                                             |
| * Ai sensi delle BATC le emissioni di metano non sono più considerate (in ogni caso tale dato insieme a quello del protossido di azoto deve essere calcolato ai fini della eventuale dichiarazione da rendere ai sensi del DPR 157/2011 – Dichiarazione PRTR). |                                                                                                                  |                                                                   |                                                               |

- al § C2.1.4 Gestione degli effluenti, vengono aggiunte le seguenti informazioni:

Titolo da cessione totale per pollastre: 19,55 kg N/m<sup>3</sup>.

Titolo da cessione totale per galline ovaiole: 14,19 kg N/m<sup>3</sup>.

- al § C3.1 CONFRONTO CON LE BAT, BAT 31 - EMISSIONI DI AMMONIACA PROVENIENTI DAI RICOVERI ZOOTECNICI PER POLLAME, viene aggiornata la tabella dei valori emissivi, come segue:

| GALLINE OVAIOLE |                                                              |                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Fasi            | Dato emissivo aziendale<br>Kg NH <sub>3</sub> /capo/anno (*) | BAT AEL<br>Kg NH <sub>3</sub> /capo/anno |
| Stabulazione    | 0,08<br>0,07                                                 | 0,02-0,08                                |
| Stoccaggio      | /                                                            | Non previsto                             |
| Spandimento     | /                                                            | Non previsto                             |

- al § D2.3 CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO, viene modificata la tabella come segue:

| Tipologia produttiva autorizzata                                           |                 |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Categoria animale                                                          | Galline ovaiole | Pollastre |
| Numero di capi a ciclo autorizzati                                         | 58.080          | 79.800    |
| Superficie utile d'allevamento (m <sup>2</sup> )                           | 4.368           | 2.375     |
| Peso vivo medio capi allevati determinato secondo il BAT-TOOL (t/ciclo)    | 105,12          | 60,65     |
| Peso vivo capi allevati determinato secondo normativa settoriale (t/ciclo) | 104,54          | 63,84     |

| Tipologia produttiva autorizzata                                                   |                                                              |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Estremi comunicazione spandimento all'atto del riesame                             | Comunicazione n. 12820 modifica n. 2 del 16/05/2014          |                                                                        |
| Capacità contenitori di stoccaggio acque di lavaggio (m <sup>3</sup> )             | 60                                                           |                                                                        |
| Capacità contenitori di stoccaggio liquami (m <sup>3</sup> )                       | /                                                            |                                                                        |
| Superficie contenitori di stoccaggio letami (m <sup>2</sup> )                      | 570                                                          |                                                                        |
| Capacità contenitori di stoccaggio letami (m <sup>3</sup> )                        | 1710                                                         |                                                                        |
| Stima ammoniacale emessa t/anno kg/anno                                            | 7388                                                         |                                                                        |
| Azoto totale escreto dal bilancio azoto aziendale confrontato con AEPL (ovaiole)   | AEPL<br>(KgN escreto/capo/anno)                              | DATO AZIENDALE<br>(KgN escreto/capo/anno)                              |
|                                                                                    | 0,4 - 0,8                                                    | 0,75<br>0,54                                                           |
| Azoto totale escreto dal bilancio azoto aziendale confrontato con AEPL (pollastre) | AEPL<br>(KgN escreto/capo/anno)                              | DATO AZIENDALE<br>(KgN escreto/capo/anno)                              |
|                                                                                    | /                                                            | 305<br>0,33                                                            |
| Fosforo totale escreto dal bilancio aziendale confrontato con AEPL (ovaiole)       | AEPL<br>(Kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> escreto/capo/anno) | DATO AZIENDALE<br>(Kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> escreto/capo/anno) |
|                                                                                    | 0,10 - 0,45                                                  | 0,44<br>0,32                                                           |
| Fosforo totale escreto dal bilancio aziendale confrontato con AEPL (pollastre)     | AEPL<br>(Kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> escreto/capo/anno) | DATO AZIENDALE<br>(Kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> escreto/capo/anno) |
|                                                                                    | /                                                            | 0,19<br>0,18                                                           |

- al § D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA, (emissioni diffuse) viene eliminata la prescrizione 19. ;
- viene inserito un nuovo § E – RACCOMANDAZIONI DI GESTIONE, come segue:

Al fine di ottimizzare la gestione dell'installazione, si raccomanda al Gestore quanto segue.

1. Si ricorda al Gestore che è necessario comunicare insieme al report annuale, di cui al precedente paragrafo D2.2, eventuali informazioni che ritenga utili per la corretta interpretazione dei dati provenienti dal monitoraggio dell'installazione.
2. Per i consumi di materie prime, acqua ed energia, nella relazione annuale sugli esiti del monitoraggio il Gestore dovrà sempre confrontare i valori riportati nel report annuale con quelli relativi ai report degli anni precedenti, fornendo spiegazioni in merito a variazioni significative dei consumi.

## **Dichiarazione E-PRTR**

3. Il Gestore, entro il 30 aprile di ogni anno, è tenuto alla comunicazione di cui all'art. 4 del DPR 157/2011 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", se rientra nel campo di applicazione del Regolamento n. 166/2006 e supera le soglie di riferimento. Eventuali irregolarità sono soggette alle sanzioni amministrative disciplinate dall'art. 30 del D.Lgs. n. 46/2014.

## **Gestione rifiuti**

4. Al fine di evitare contaminazioni del suolo o delle acque, gli imballaggi dei prodotti utilizzati durante il ciclo produttivo, che il Gestore intende avviare a recupero/smaltimento, dovranno essere sciacquati accuratamente col tappo o scrollati ripetutamente nel caso di sacchi, quindi richiusi, e stoccati negli spazi utilizzati come depositi temporanei prima del conferimento a ditte autorizzate. Il liquido di risciacquo/le polveri dovranno essere immessi nella linea di utilizzo del prodotto stesso.
5. Durante il deposito temporaneo la natura e la pericolosità dei rifiuti devono essere opportunamente identificati; gli stoccaggi, i recipienti, fissi o mobili, devono essere opportunamente identificati con l'indicazione del codice EER, la descrizione del rifiuto e l'eventuale caratteristica di pericolosità.
6. Il Gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui consegna i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni.

## **Copertura dell'effluente durante il trasporto**

7. Il trasporto degli effluenti zootecnici lungo la viabilità pubblica dovrà avvenire con automezzi provvisti di copertura. Eccetto che per le operazioni di carico/scarico, l'effluente zootecnico trasportato dovrà essere mantenuto coperto.
8. Per essere facilmente individuabili, i pozzetti di controllo degli scarichi idrici devono essere evidenziati con apposito cartello o specifica segnalazione, riportante le medesime numerazioni/diciture delle planimetrie agli atti.

Il Gestore deve verificare periodicamente lo stato di usura delle guarnizioni e/o dei supporti antivibranti dei ventilatori presenti ed altri impianti possibili sorgenti di rumore, provvedendo alla sostituzione quando necessario.

- vengono inseriti i seguenti Allegati: **Allegato1 BAT-TOOL** e **Allegato 2 AZOTO ECRETO**;

**B) si modifica la prescrizione n. 23 (emissioni diffuse)** dell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale DET-AMB-2019-2749 del 07.06.2019 come di seguito specificato, con la precisazione che l'efficacia parte dal prossimo report:

*23. Ogni anno il Gestore deve provvedere a calcolare l'azoto e il fosforo escreto e le emissioni in atmosfera di ammoniaca prodotte dal numero medio dei capi allevati nell'anno solare. Ai fini del calcolo si potrà utilizzare il BAT-Tool o altro strumento riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna, esplicitando in ogni caso nel report annuale il metodo di calcolo utilizzato e i dati di input. Resta fermo*

*che lo stesso criterio dovrà essere seguito ai fini della dichiarazione PRTR (DPR 157/2011) da parte di coloro che sono soggetti a tale adempimento.*

Per quanto in premessa motivato, in relazione all'opportunità di effettuare l'aggiornamento/sostituzione/eliminazione di prescrizioni obsolete, si modificano i contenuti dell'Allegato 1 di cui alla determinazione dirigenziale DET-AMB-2019-2749 del 07.06.2019 come segue (che nel testo assumono il colore rosso):

- si modifica la prescrizione **7.** eliminando la frase “Resta fermo che,” come segue: “~~Resta fermo che,~~ Ai sensi dell’art. 29-undecies, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull’ambiente, il Gestore è tenuto ad informare immediatamente (entro 8 ore) Arpae di Forlì-Cesena; inoltre è tenuto ad adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone Arpae.”;

- si aggiornano le prescrizioni **8. e 9.** come segue:

**8.** Il Gestore dovrà presentare ad Arpae, per l'approvazione, la proposta di monitoraggio delle acque sotterranee del suolo, nei casi disciplinati e secondo le indicazioni che verranno fornite dal Servizio VIPSA della Regione Emilia-Romagna.

**9.** In caso di modifiche sostanziali, in applicazione dell'art. 4 del DM 95/2019 e richiamata la nota AIA n. 2/2019 del Servizio VIPSA della Regione Emilia-Romagna, il Gestore è tenuto ad aggiornare la documentazione relativa alla “verifica di sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento” o alla relazione di riferimento di cui all’art. 29-ter comma 1 lettera m) del D.Lgs. n. 152/06 Parte Seconda.

- si eliminano le prescrizioni **10. e 11.** in quanto obsolete;

- si aggiunge la prescrizione **45bis.** come segue:

**45 bis.** Il titolo di azoto ( $\text{kg}/\text{m}^3$ ) riportato nella Sezione C, prf. C 2.1.4 "Gestione degli effluenti", non deve essere inteso quale valore limite di emissione, ma potrà essere suscettibile di variazioni a seguito di modifiche della dieta o di altri fattori gestionali. Tali variazioni del titolo di azoto dovranno essere comunicate all'interno della Comunicazione di Utilizzazione Agronomica e saranno oggetto di modifiche dell'AIA nei soli casi in cui non sia rispettato il limite del BAT-AEL e/o non si rimanga all'interno dell'intervallo del BAT-AE<sub>pL</sub>.

Ritenuto pertanto necessario aggiornare l'Allegato 1 “Le condizioni dell'AIA” di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-2749 del 07.06.2019 con quanto sopra dettagliatamente riportato in ordine:

- alle modifiche introdotte dalla Determinazione dirigenziale DET-AMB-2021-122 del 04.01.2021;
- alle incongruenze rilevate a seguito della visita ispettiva del giugno 2021 e confermate dall'azienda;
- alle Linee Guida per la redazione dell'AIA redatte a cura di Arpae;
- alla “Nota AIA n. 2/2021

evidenziando per facilità di comprensione le parti oggetto di modifica con la dicitura (modifica conseguente a DET-AMB-2021-122 del 04.01.2021) con la redazione dell'Allegato 1 Rev. 01;

Considerato che la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-2749 del 07.06.2019 ha approvato l'Allegato 1 “Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale” a seguito dell'adeguamento dell'installazione sita in Strada delle Balze n. 5 loc. Ricò in Comune di Meldola alle BATC, si ritiene opportuno procedere con la stesura

aggiornata dello stesso Allegato apportando la REV. 01. al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo allegato;

Conseguentemente, si sostituisce integralmente l'allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla DET-AMB-2109-2749 del 07.06.2019, (ferma restando la validità e l'efficacia della medesima determinazione nonché le prescrizioni eventualmente in essa contenute e la scadenza di AIA), con l'allegato "Le condizioni dell'AIA" (REV. 01) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Precisato che nell'allegato al presente provvedimento vengono riportate in colore rosso le parti descrittive che vengono aggiornate in relazione agli argomenti sopra specificati;

Considerato che il presente atto viene emanato in autotutela anche a seguito della comunicazione dell'azienda del 19.07.2021, PG/2021/112446 e del rapporto ispettivo del 07.09.2021 prot. n. PG/2021/137757;

Dato pertanto atto che non sono dovute le spese di istruttoria trattandosi di modifica in autotutela da parte della scrivente Arpae;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30.12.2015 e s.m.i. recante "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Luglio 2018 n. 1181 "Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (Arpae)", ai sensi della L.R. n. 13/2015;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2019-114 del 19.11.2019 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Dato atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento Dott. Luca Balestri, in riferimento al medesimo procedimento, nella proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile di Procedimento

#### **DETERMINA**

- 1 di **recepire**, per quanto in premessa specificato, gli esiti di vista ispettiva programmata del 14.06.2021 dagli UPG di Arpae presso l'installazione di punto 6.6 lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Strada delle Balze n. 5 loc. Ricò in Comune di Meldola;
- 2 di **sostituire**, conseguentemente, l'allegato 1 di cui alla DET-AMB-2109-2749 del 07.06.2019 "Le condizioni dell'AIA", per le motivazioni già specificate e come in premessa modificato, con l'allegato al presente provvedimento (Allegato 1 REV. 01), inteso quale parte integrante e sostanziale, di cui si modificano i seguenti paragrafi:

**A) in relazione alla modifica non sostanziale di cui alla determinazione dirigenziale DET-AMB-2021-122 del 04.01.2021:**

- viene inserita al § **A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO** la planimetria riportante la modifica inerente la realizzazione dell'arco di disinfezione, con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
- vengono inserite al § **D2.5 SCARICHI E PRELIEVO IDRICO** le prescrizioni n. 44 bis e n. 44 ter riferite alle acque di disinfezione degli automezzi, con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;

**B) in relazione agli esiti della vista ispettiva programmata del 14.06.2021 dagli UPG di Arpae:**

- al § **C2.1.2 Prelievi e scarichi idrici**, viene aggiornata la riga della tabella relativa all'approvvigionamento idrico, con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
- al § **D2.5 SCARICHI E PRELIEVO IDRICO, (prelievi idrici)** alla prescrizione **43**, viene sostituita la denominazione del fiume, da Ronco a Bidente;

**C) in relazione all'applicazione dello strumento di calcolo BAT TOOL:**

- al § **C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO – Descrizione ciclo produttivo**, viene modificata la descrizione dell'approvvigionamento idrico, e viene sostituita la tabella *Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero capi che si intende allevare* con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
- al § **C2.1.1 Emissioni in atmosfera**, viene aggiornata la tabella *BAT 23 - Riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo utilizzando la BAT applicata nell'azienda agricola*, con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
- al § **C2.1.4 Gestione degli effluenti**, vengono aggiunte alcune informazioni, con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
- al § **C3.1 CONFRONTO CON LE BAT, BAT 31 - EMISSIONI DI AMMONIACA PROVENIENTI DAI RICOVERI ZOOTECNICI PER POLLAME**, viene aggiornata la tabella dei valori emissivi, con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
- al § **D2.3 CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO**, viene modificata la tabella, con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
- al § **D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA, (emissioni diffuse)** viene eliminata la prescrizione **19** ;
- viene inserito un nuovo § **E – RACCOMANDAZIONI DI GESTIONE**, con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
- vengono inseriti i seguenti Allegati: **Allegato1 BAT-TOOL** e **Allegato 2 AZOTO ECRETO**;

**D) in riferimento alla comunicazione pervenuta dalla Regione Emilia-Romagna Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale datata 18.03.2021 relativa a**

***“Nota AIA n. 2/2021. Precisazioni sul calcolo dei parametri per il report annuale delle installazioni AIA in cui si svolge attività di allevamento intensivo di pollame o di suini (categoria 6.6)”:***

- viene sostituita al § **D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA** la prescrizione n. 23 (emissioni diffuse) con i contenuti specificati nell’Allegato al presente provvedimento;

**E) in relazione all’opportunità di effettuare l’aggiornamento/sostituzione/eliminazione di prescrizioni obsolete:**

- si modifica la prescrizione **7.** con i contenuti specificati nell’Allegato al presente provvedimento;
- si aggiornano le prescrizioni **8.** e **9.** con i contenuti specificati nell’Allegato al presente provvedimento;
- si eliminano le prescrizioni **10.** e **11.** in quanto obsolete;
- si aggiunge la prescrizione **45bis.** con i contenuti specificati nell’Allegato al presente provvedimento;

3 di **precisare** che:

- 3.1 rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2109-2749 del 07.06.2019;
- 3.2 la durata dell’autorizzazione è stabilita dalla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2109-2749 del 07.06.2019 di rilascio dell’AIA;
- 3.3 il presente atto va tenuto unitamente alla succitata Determinazione ed esibita agli organi di vigilanza che ne fanno richiesta;

4 di **pubblicare** integralmente sul sito web c.d. “Portale IPPC” della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, la presente determinazione;

5 di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;

6 di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativemente al T.A.R. dell’Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

7 di **fare salvi** i diritti di terzi;

8 di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa al SUAP del Comune di Meldola affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Soc. Agr. Ranieri Adriano e Michele s.s. ;

9 di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, all’Azienda USL della Romagna sede di Forlì, nonché alla Soc. Agr. Ranieri Adriano e Michele s.s. .

La Responsabile dell’Incarico di Funzione  
“Autorizzazioni Complesse ed Energia”  
Tamara Mordenti

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**